

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3138/80 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia », delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2791/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2791/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per i tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia », delle sottovoci 24.01 ex A e ex B, della tariffa doganale comune a favore dei paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per i tabacchi in questione, entro il limite di un massimale comunitario di 2 500 tonnellate; che, ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei tabacchi in causa, originari di tutti i paesi e territori beneficiari, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale;

considerando che, alla data del 25 novembre 1980, le importazioni nella Comunità di detti tabacchi originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n.

2791/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'8 dicembre 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2791/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.01 ex A ex B	Tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 77.